



**Prima Commissione**  
**Affari istituzionali, programmazione, bilancio**

Oggetto: **Proposta di deliberazione n. 27**

- Al Presidente del Consiglio regionale
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali
- Al Direttore Generale della Giunta regionale
- Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
- Al Responsabile del Settore Attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

**Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Toscana ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025.**

In sede referente	Seduta del 10 febbraio 2026					
Favorevole	All'unanimità					
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto	
Salotti Vittorio	CR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La Porta Chiara	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezzini Simone	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dika Bernard	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mazzeo Antonio	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fantozzi Vittorio	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferri Jacopo Maria	FI -UDC		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pareri esaminati		favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
preventivo Commissione Controllo		art. 65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
osservazioni CAL		art. 68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
osservazioni CRPO		art. 71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio COPAS		art.75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario XXX Comm.		art. 44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Istruttoria						
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>		
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input type="checkbox"/>	Non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>		
Approvato con	Modifiche al titolo	<input type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input checked="" type="checkbox"/>	Drafting	<input checked="" type="checkbox"/>
	Proposta di risoluzione collegata	<input type="checkbox"/>			Sostanziali	<input type="checkbox"/>

Note:

La funzionaria E.Q.  
Riccarda Casini  
10.02.2026 16:51:24  
GMT+01:00



Il direttore  
Maria Cecilia Tosetto  
MARIA CECILIA TOSETTO  
10.02.2026 16:50:42  
GMT+01:00



## **Proposta di Deliberazione n. 27**

**Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Toscana ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge 199/2025.**

### **Il Consiglio regionale**

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana che disciplina, fra le altre, l'organizzazione e le funzioni del Consiglio regionale e della Giunta.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (**Disposizioni** in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (**Bilancio** di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61 (Legge di stabilità per l'anno 2026) e la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 62 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2026);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028);

Visto il regolamento regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (**Regolamento** regionale di contabilità);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2026 n. 8 (Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2026/2028);

Visti in particolare, i commi da 638 a 643 dell'articolo 1 della L. 199/2025, concernenti le disposizioni relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni, ai sensi dei quali:

*- Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

*- Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al*

*pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.*

- Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accordo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.*
- Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.*

*- Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:*

- a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:
  - 1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;
  - 2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;*
- b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:
  - 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);
  - 2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;*
- c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:
  - 1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;*

- 2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);
- d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:
- 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;
  - 2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;
  - 3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;
- e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di auto coordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;
- f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

- A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

- Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034.”;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 639 dell'articolo 1 della L. 199/2025, al fine di consentire l'operatività delle disposizioni contenute nell'ambito del medesimo comma nonché del comma 638 dell'articolo 1 della L. 199/2025, ciascuna Regione beneficiaria delle misure ivi previste, a seguito di richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si impegna, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell'Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025;

Considerato che la deliberazione approvata dal Consiglio regionale ovvero dall'Assemblea regionale deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze entro la data del 28 febbraio 2026;

Vista la nota prot. n. 0262/C2FIN del 15 gennaio 2026, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure di cui ai commi 638 e 639 dell'articolo 1 della L. 199/2025, richiede a ciascuna Regione beneficiaria delle misure predette di impegnarsi, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell'Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025;

Considerato che, ai sensi della lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025 e fermo restando quanto ulteriormente stabilito per le regioni di cui alle lettere b), c) e d), il risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione è pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

- a) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la Regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E);
- b) al risultato di amministrazione di lettera A), al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E) è positivo o pari a 0;

Considerato che, per la Regione Toscana, il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione è determinato ai sensi della lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025 nonché sulla base delle disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025, come di seguito indicato:

- a) dal 2026 al 2030, per un importo non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025, incrementato per ciascun anno dell'importo indicato nell'allegato VIII alla medesima legge;
- b) dal 2031 al 2051, per un importo non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025.

Dato atto che, per la Regione Toscana, l'importo relativo al risultato di amministrazione determinato sulla base dei risultati di cui alla legge regionale 29 luglio 2025, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024), è pari a euro 452.352.898,59, costituendo, quindi, il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione ai sensi della lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025;

Visto l'allegato VIII di cui al comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025, concernente la tabella relativa all'utilizzo annuale dell'avanzo per gli anni dal 2026 al 2030 di seguita riportata:

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	39.720.000,00
Veneto	53.380.000,00
Emilia Romagna	20.620.000,00
Lazio	39.320.000,00
Toscana	6.960.000,00
<b>Totale</b>	<b>160.000.000,00</b>

Considerato che, in virtù di quanto sopra rappresentato, per la Regione Toscana il risultato di amministrazione da applicare al bilancio di previsione è pari, rispettivamente:

- a) a complessivi euro 459.312.898,59, per gli anni dal 2026 al 2030, di cui euro 452.352.898,59, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025, euro 6.960.000,00, quale incremento stabilito ai sensi dell'allegato VIII alla L. 199/2025;
- b) a complessivi euro 452.352.898,59, per gli anni dal 2031 al 2051, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025;

Considerato che, ai sensi della citata lettera e) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025, per gli anni dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto, possono, in sede di auto coordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII di cui al medesimo comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro, fermo restando che, entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto complessivo da applicare per l'esercizio in corso;

Considerato che, qualora si verificasse la fattispecie di cui alla lettera e) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025, con deliberazione del Consiglio regionale si provvederà ad aggiornare l'impegno della Regione Toscana ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari a quanto stabilito nell'ambito del medesimo comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025, nella misura dell'importo eventualmente modificato;

**Vista la proposta di delibera al Consiglio Regionale adottata dalla Giunta regionale 26 gennaio 2026, n. 20 con la quale si sottopone** all'esame del Consiglio regionale l'impegno della Regione Toscana ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale,

### **Delibera**

1. In conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, di assumere l'impegno da parte della Regione Toscana, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari:

- a) dal 2026 al 2030 a complessivi euro 459.312.898,59, di cui euro 452.352.898,59, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025 ed euro 6.960.000,00, quale incremento stabilito ai sensi dell'allegato VIII alla L. 199/2025;
- b) dal 2031 al 2051 a complessivi euro 452.352.898,59, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025;

2. Di prendere atto che il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente deliberazione comporta l'applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del comma 642 dell'articolo 1 della L. 199/2025 *“le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) ad e), sono tenute a*

*versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggior utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia stato effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità”.*

3. di trasmettere, entro il 28 febbraio 2026, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della L. 199/2025.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l. r. 23/2007.*